



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROIETTO	GALILEO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	GHINETTI	ANDREA PIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>	LATTI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 348/2020
depositato il 20/01/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 4995/2019 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

LOMBARDA PETROLI SRL IN LIQUIDAZIONE
VIA RAFFAELLO SANZIO 4 20835 VILLASANTA

difeso da:

GRELLA UMBERTO
VIA DEI CILIEGI 16 20844 TRIUGGIO

proposto dall'appellante:

COMUNE DI VILLASANTA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20852 VILLASANTA MB

difeso da:

CASO NICOLA
VIALE BEATRICE D'ESTE 32 20122 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1-2018 IMU
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 82 IMU
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 83 IMU
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 84 IMU
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 85 IMU
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 86 IMU
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1 I.C.I.

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 348/2020

UDIENZA DEL

09/11/2020 ore 09:35

N° 3026/2021

PRONUNCIATA IL:

9/11/20

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

2 AGO. 2021

Il Funzionario
(A. Cristofari)

(348/20)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Fallimento Lombarda Petroli srl in liquidazione impugnava sette avvisi di accertamento emessi dal Comune di Villasanta (MB) per omesse dichiarazioni e pagamenti di ICI/IMU per euro 4.701.222,00, anni d'imposta ICI 2001, IMU dal 2012 al 2017.

Il contribuente nelle difese ed eccezioni svolte aveva individuato in euro 686.638,00 l'imposta dovuta e non versata per i sopraindicati anni.

Il ricorrente contestava poi l'applicazione delle sanzioni.

Con sentenza n. 4995/19 del 18.11.2019 la Commissione Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e tenuto conto dei valori attribuiti dalla CTU indicava in euro 12.500.000,00 il valore medio per tutte le annualità contestate. Per effetto di tale decisione le imposte ICI/IMU dovute ammontavano complessivamente ad euro 876.250,00.

Con atto di appello tempestivamente proposto il Comune di Villasanta impugnava la sentenza della Commissione provinciale, chiedendo innanzitutto dichiararsi la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c) e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Riproponeva poi le critiche alla CTU già formulate dai consulenti di parte e chiedeva una nuova consulenza.

Le critiche alla CTU riguardava:

- il fatto che il CTU aveva "espunto" dal valore dell'area il costo della bonifica pari ad euro 10.059.976,00;
- il fatto che non erano state considerate le modalità di ripartizione dei costi e dei ricavi negli anni interessati dalla notifica degli avvisi di accertamenti;
- il recupero del ferro delle cisterne ed impalcati;
- non era stato considerato il valore del petrolio presente nelle cisterne.

Non era stato considerato, inoltre, che lo sversamento dei liquidi inquinanti oltre a causare un danno ambientale aveva anche impedito la realizzazione delle opere primarie e secondarie previste nei piani particolareggiati dal 2004 al 2009.

Ancora si eccepiva l'omessa motivazione della sentenza in relazione all'aspetto sanzionatorio. Il primo giudice senza alcuna motivazione aveva aderito alla tesi della parte ricorrente.

Si costituiva in giudizio Fallimento Lombarda Petroli chiedendo la conferma della sentenza, richiamando le motivazioni svolte nella stessa e le argomentazioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

All'esito dell'odierna pubblica udienza ritiene la Commissione che l'appello debba essere rigettato.

E' infondata la censura riguardante la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 del c.p.c.

Nel caso in esame l'appellante individua la violazione di tale principio nel fatto che nonostante il Comune di Villasanta abbia sollevato dubbi in merito ad alcune valutazioni del CTU, il giudice di primo grado non ha accolto l'istanza di chiedere un supplemento di indagini, né ha motivato circa la ragione del rigetto. Tali argomenti non hanno nulla a che fare con il principio di corrispondenza suindicato, principio che riguarda la parte oggettiva della pronuncia, la sostituzione ad esempio di una causa petendi con altra causa, non la mancata adozione di

provvedimenti di ulteriori indagini ovvero il difetto di motivazione. Queste ultime ragioni, di diritto e di fatto, che hanno condotto l'appellante a richiedere una nuova consulenza e la nomina di un nuovo CTU non riguardano il principio di corrispondenza.

Le critiche mosse alla CTU non sono condivisibili. Infatti, per quanto riguarda il costo della bonifica, individuato in euro 10.059.976,00, che sarebbe stato posto a decremento del valore dell'immobile, va osservato che lo stesso è stato preso in considerazione, e ripartito in proporzione, tenendo presente che le opere di bonifica si erano rese necessarie e obbligatorie a seguito della modifica della normativa ambientale che le richiedeva per poter attribuire una diversa destinazione. Tali interventi non hanno riparato i danni ambientali provocati e l'entità della bonifica non risulta in grado di influenzare la determinazione del valore complessivo dell'area.

Per quanto concerne la censura relativa alla ripartizione dei costi e dei ricavi negli anni interessati dagli accertamenti, l'appellante lamenta che il CTU nell'individuare il "valore di trasformazione attualizzato" ha considerato che i ricavi del fallimento dovevano essere ripartiti in quote omogenee a partire dal terzo anno. Per i costi, al contrario, il loro ammontare complessivo è stato suddiviso in quote omogenee per tutti gli anni compresi i primi due, rispetto ai quali peraltro i criteri di ripartizione erano sbagliati perché per il primo anno si individuava un costo di euro 22.907.887,86, quanto al massimo per tale anno il costo poteva essere solo quello della bonifica pari a 9.355.777,68.

La censura dell'appellante non tiene però conto che, come è stato osservato dalla parte appellata e come indicato nella CTU, nel primo anno dovevano essere compresi anche i costi di progettazione, il contributo di costruzione, gli oneri ingenti di urbanizzazione, le spese generali,

Per quanto riguarda il recupero di ferro ed impalcati la critica mossa dall'appellante appare anch'essa infondata. Il CTU ha riferito di non essere in grado di stabilire se, tenuto conto del costo dello smontaggio, fosse ipotizzabile un valore residuo. L'alternativa prospettata dall'appellante, di indicare un valore a "forfait" del materiale ferroso, non pare una strada seriamente percorribile.

Anche per il petrolio greggio presente nelle cisterne, che il CTU ha informato essere oggetto di contenzioso fra l'Agenzia delle dogane ed il fallimento, il rilievo dell'appellante, che rimprovera che non è stata indicata neppure un valore intermedio, è inconsistente ed inutilizzabile per la sua genericità (occorre tener conto che trattasi di cisterne che risalgono al 1950, da smaltire in discarica speciale come rifiuti tossici nocivi, non riutilizzabili, con costi aggiuntivi).

Tali accertamenti peraltro sono al di fuori del quesito posto al CTU, che riguarda soltanto la determinazione del valore di mercato dell'area in questione per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017.

Il motivo riguardante lo sversamento dei liquidi inquinanti è anch'esso infondato. Innanzitutto perché risulta che dopo il 2010, nonostante l'influenza di tale evento sui valori immobiliari, il Comune di Villasanta non aveva, in sede di applicazione dell'IMU, tenuto in nessun conto il disastro ambientale. Inoltre, il giudice penale aveva già riconosciuto al Comune di Villasanta il diritto al risarcimento dei danni, da azionare davanti al giudice civile, danni che nulla hanno a che vedere con la stima del valore degli immobili ai fini della tassazione comunale.

Deve essere condiviso la posizione della parte appellata in ordine al valore attribuito all'area di proprietà del fallimento da parte della sentenza sui valori indicati nella CTU, valori corrispondenti a 12.500.000,00 euro.

Infatti, pur essendo ammissibile nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in fase di appello, deve essere subito detto che di nessuna utilità è la perizia redatta dall'arch. CAIRO, che individua il valore di stima dell'area contigua a quella oggetto del presente causa, area di proprietà dell'Immobiliare Villasanta.

Le due aree non sono confrontabili.

L'area del fallimento è di grande estensione (160.000 mq), con una bonifica assai costosa, con scarse urbanizzazioni, mentre quella dell'Immobiliare Villasanta è un'area quasi interamente urbanizzata, con strade, parcheggi, lotti liberi edificabili, occupata già da quattro capannoni. Nessuna comunanza vi è con quella di proprietà del fallimento.

Infine, deve essere disattesa la censura relativa all'accoglimento della richiesta, avanzata dalla parte appellata, di applicazione del cumulo giuridico. Accoglimento dovuto, posto che si è assistito al perpetrarsi di illeciti tributari della stessa indole in periodi d'imposta diversi, senza interruzioni per l'effetto di contestazioni, periodi diversi che vanno dal 2011 al 2017, illeciti consistenti in omissione delle dichiarazioni ICI/IMU.

La particolarità delle questioni trattate consiglia anche per tale grado la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione

conferma

l'appellata sentenza. Spese compensate.

Milano, 9.11.20

Il Presidente-rel

